

Decreti, ordinanze, circolari

TESTI GENERALI

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
TRASPORTI**

**Ordinanza 16 aprile 2021 relativa al divieto di circolazione dei veicoli
adibiti al trasporto merci in determinati periodi**

NOR : TRAT2031119A

Pubblico interessato: imprese di trasporto merci.

Oggetto: Divieto di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto merci di peso totale autorizzato superiore a 7,5 tonnellate in determinati periodi.

Efficace: il testo entrato in vigore il 1° maggio 2021.

Avviso: l'ordinanza stabilisce il meccanismo generale per vietare la circolazione dei veicoli che trasportano merci di peso superiore a 7,5 tonnellate, nonché la possibilità di esenzioni per garantire la continuità dell'attività economica.

Riferimenti: Questa ordinanza è disponibile sul sito Web Legislazione (<https://www.legifrance.gouv.fr>).

Il Ministro dell'Interno e il Ministro Delegato presso la Ministra della Transizione Ecologica, responsabile dei trasporti,

Visto il codice generale degli enti locali, compreso l'articolo L. 2215-1;

Visto il codice di sicurezza interna, compreso l'articolo R. 122-8;

Visto il codice della strada, compreso l'articolo R. 411-18;

Vista la legge 82-213 del 2 marzo 1982 relativa ai diritti e alle libertà dei comuni, dei dipartimenti e delle regioni, compreso l'articolo 34;

Vista la legge n. 2004-811 del 13 agosto 2004 sulla modernizzazione della sicurezza civile come modificata;

Alla luce del decreto 97-34 del 15 gennaio 1997, modificato, relativo al decentramento delle singole decisioni amministrative;

Alla luce del decreto n.2004-374 del 29 aprile 2004, modificato, relativo ai poteri dei prefetti, all'organizzazione e all'azione dei servizi statali nelle regioni e nei dipartimenti;

Alla luce dell'ordinanza modificata del 29 maggio 2009 relativa al trasporto di merci pericolose via terra (detta "Ordinanza TMD"),

Ordinano:

Art. 1°. *Divieto generale permanente.*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, la circolazione di veicoli o di serie di veicoli di peso totale superiore a 7,5 tonnellate per il trasporto su strada di merci, esclusi i veicoli specializzati e i veicoli e le attrezzature agricole definiti nell'allegato II della presente ordinanza, è vietata sull'intera rete stradale il sabato e nei giorni festivi dalle 22:00 alle 22:00 e nell'intera giornata della domenica e nei giorni festivi.

Tale divieto non si applica ai veicoli che effettuano trasporti di cui all'articolo 4, salvo decisione motivata del prefetto di dipartimento alle condizioni definite in tale articolo.

Art. 2. *Divieti supplementari definiti ogni anno.*

Gli orari di divieto di circolazione di cui all'articolo 1 sono sostituiti, per i sabati non festivi le cui date sono fissate conformemente al presente articolo, dai seguenti orari:

– durante l'estate, su tutta la rete stradale metropolitana, per sette sabati al massimo, dalle 07:00 alle 19:00.

Il traffico è consentito dalle 0:00 alle 07:00. e dalle 19:00 alle 24:00 nei sabati in questione;

– durante l'inverno, sulla rete stradale "Alvernia-Rodano-Alpi", per cinque sabati al massimo, dalle 07:00 alle 18:00 e dalle 22:00 alle 24:00.

Il traffico è consentito dalle 00:00 alle 07:00 e dalle 18:00 alle 2:00 nei sabati in questione.

Un'ordinanza del ministro dei trasporti e del ministro responsabile della sicurezza stradale specifica ogni anno queste date di divieto di circolazione, nonché i relativi tratti della rete stradale "Alvernia-Rodano-Alpi".

Tali divieti non si applicano ai veicoli che effettuano trasporti di cui all'articolo 4, salvo decisione motivata del prefetto di dipartimento alle condizioni definite in quell'articolo.

Art. 3. - Divieto permanente per alcuni tratti autostradali dell'Ile-de-France.

I divieti di cui agli articoli 1 e 2 di questa ordinanza sono integrati, per l'Ile-de-France, da un regolamento specifico di cui ai punti I e II indicati di seguito.

I. Questo particolare regolamento si applica ai seguenti tratti autostradali:

- Autostrade A6A e A6B, dalla tangenziale di Parigi al loro collegamento con le autostrade A6 e A10 (comune di Wissous);
- Autostrada A106, dal suo collegamento con l'autostrada A6B all'aeroporto di Orly;
- l'autostrada A6, dal suo collegamento con la A6A e la A6B al suo collegamento con la RN 104-East (Comune di di Lisses);
- l'autostrada A10, dal suo collegamento con A6A e A6B alla RN 20 (Comune di Champlan);
- l'autostrada A13, dalla tangenziale di Parigi allo svincolo Poissy-Orgeval (comune di Orgeval);
- Autostrada A12, dal suo collegamento con l'autostrada A13 (triangolo di Rocquencourt) alla RN 10 (comune di Montigny-le-Bretonneux).

II. Nei tratti autostradali di cui al punto I, è vietata la circolazione di veicoli o di complessi di veicoli di peso totale autorizzato superiore a 7,5 tonnellate per il trasporto merci su strada, esclusi i veicoli specializzati e i veicoli e le attrezzature agricole definiti nell'appendice II della presente ordinanza:

a) Nel senso Parigi-provincia:

- Venerdì, dalle 16:00 alle 21:00
- La vigilia delle festività, dalle 16:00 alle 22:00
- Il sabato, dalle 10:00 alle 18:00
- Domenica o nei giorni festivi, dalle 22:00 alle 24:00.

b) Nel senso provincia-Parigi:

- domenica o nei giorni festivi, dalle 22:00 alle 24:00;
- Il lunedì o il giorno dopo i giorni festivi, dalle 06:00 alle 10:00.

Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano a questa sezione.

Art. 4. - Veicoli non interessati da divieti generali e complementari.

I. I divieti di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano ai seguenti veicoli:

1°) Veicoli che trasportano solo animali vivi, merci deperibili o prodotti deperibili definiti nell'appendice I della presente ordinanza, a condizione che la quantità di animali, alimenti o prodotti deperibili trasportati occupi almeno la metà della superficie utile o del volume di carico del veicolo.

Il requisito minimo di caricamento non è richiesto per i seguenti casi:

- veicoli che trasportano cavalli da corsa;
- in caso di consegne multiple, oltre il primo punto di consegna se le consegne successive hanno luogo nella regione di quel primo punto di consegna e nelle regioni circostanti;
- nel caso di operazioni di raccolta, come definito nell'appendice II della presente Ordinanza, nella regione della prima raccolta e nelle regioni circostanti.

2°)

a) Veicoli che assicurano, durante il periodo di raccolta, la raccolta e il trasporto dei prodotti agricoli quali definiti nell'appendice II della presente ordinanza, dal luogo di raccolta definito nell'appendice II del presente decreto al luogo di stoccaggio, imballaggio, trasformazione o trasformazione di tali prodotti, nella regione costituita dalla zona di raccolta e dalle zone circostanti;

b) Veicoli che, durante la stagione delle barbabietole, trasportano la polpa di barbabietola dagli impianti di trasformazione ai siti di stoccaggio o di utilizzo. Questi veicoli non possono utilizzare la rete autostradale;

3°)

a) Veicoli per eventi economici, sportivi, culturali, educativi, caritatevoli o politici organizzati in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili, o che trasportano attrezzature e

- attrezzature per lo svolgimento di tali eventi, a condizione che l'evento che giustifica il viaggio abbia luogo al più tardi quattro giorni prima o dopo il viaggio;
- b) Veicoli che trasportano fuochi di artificio per feste regolarmente autorizzate lo stesso giorno o il giorno successivo e veicoli che trasportano prodotti ritardanti per combattere potenziali incendi durante queste iniziative;
 - c) Veicoli che trasportano idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, NSA, n° ONU 1965 o prodotti petroliferi con n° ONU 1202, 1203, 1223 necessari per le competizioni sportive regolarmente autorizzate, a condizione che l'evento che giustifica il viaggio abbia luogo lo stesso giorno o il giorno successivo al più tardi del viaggio;
- 4°) Veicoli che trasportano esclusivamente la stampa o che trasportano la propaganda di candidati e materiale elettorale nell'ambito delle elezioni menzionate nel codice elettorale, in conformità con le disposizioni applicabili del presente codice;
 - 5°) Veicoli che effettuano traslochi di uffici o fabbriche;
 - 6°) Veicoli appositamente predisposti per la vendita ambulante delle merci trasportate, nella zona di partenza del veicolo e nelle regioni circostanti;
 - 7°) Veicoli dei commercianti per la vendita dei propri prodotti in fiere o mercati, nella zona di partenza del veicolo e nelle regioni circostanti;
 - 8°) Veicoli utilizzati per trasportare merci aeree con camion accompagnate da una lettera di trasporto aereo;
 - 9°) Veicoli che trasportano rifiuti ospedalieri, biancheria e merci necessari per il funzionamento di strutture sanitarie pubbliche o private e strutture ricettive per anziani non autosufficienti o beni di protezione medica o sanitaria;
 - 10°) Veicoli che trasportano macchine industriali a raggi gamma;
 - 11°) Veicoli essenziali per operazioni non programmate per la riparazione e la riparazione di attrezzature e reti energetiche pubbliche, acqua potabile, servizi igienico-sanitari, riscaldamento, comunicazione quando questi veicoli contribuiscono a tali operazioni;
 - 12°) Veicoli essenziali per la manutenzione della sicurezza delle infrastrutture di trasporto, quando questi veicoli contribuiscono a tali operazioni;
 - 13°) Veicoli cisterna per la fornitura di carburanti (liquidi o gas):
 - a) Alle stazioni di servizio lungo autostrade e strade ad accesso limitato;
 - b) Agli Aeroporti per aeromobili;
 - c) Ai porti marittimi e fluviali per pescherecci e navigli commerciali o di passeggeri;
 - 14°) Veicoli che forniscono il trasporto per lo smaltimento dei rifiuti delle navi nei porti, nelle discariche di rifiuti e nei macelli. Ciò esclude i veicoli che evacuano discariche mobili di rifiuti, cassonetti e contenitori specifici, punti di conferimento volontari e per raccolta di rifiuti organici.

II. Termini e condizioni:

- a) Per tutti i veicoli ricompresi al punto I, è consentita la circolazione a veicolo scarico:
 - Nella regione del primo carico del veicolo e nelle regioni limitrofe;
 - Nella regione dell'ultimo scarico del veicolo e nelle regioni limitrofe;
 - a livello nazionale per i veicoli utilizzati per il trasporto di piccioni viaggiatori.
- b) Per i veicoli interessati ai punti 3°, 6° e 7° del punto I, la circolazione a carico è consentita al termine della manifestazione o della vendita rispettivamente nella regione del luogo dell'evento o della vendita e nelle regioni limitrofe.
- c) Per tutti i casi menzionati al punto I, il prefetto del Dipartimento può decidere di ripristinare il divieto di circolazione per tutto o parte del periodo in questione o su tutta o parte della rete stradale di cui è responsabile se le circostanze lo richiedono. Il prefetto del Dipartimento può anche decidere, su alcune parti di questa rete, di condizionare la circolazione dei veicoli interessati a condizioni tecniche specifiche quando tali condizioni corrispondono a obiettivi di interesse generale.

Art. 5. - Deroghe prefettizie su base temporanea.

- I. Possono essere concesse dalla prefettura deroghe temporanee eccezionali ai divieti di cui agli articoli 1, 2 e 3 per consentire la circolazione di veicoli che assicurano trasporti essenziali e urgenti per rispondere a una crisi o a eventi di particolare gravità, indipendentemente dalla loro origine, che potrebbero

minacciare vite umane, compromettere la sicurezza o la libera circolazione di persone e merci o danneggiare l'ambiente.

Ciò concerne veicoli che trasportano merci per:

- 1° Affrontare le conseguenze, anche economiche, della situazione o degli eventi di crisi menzionati al 1° paragrafo;
- 2° Prevenire un rischio legato a un grave incidente o ad un sinistro che potrebbe danneggiare la vita o l'integrità di persone, cose o ambiente.

Queste esenzioni sono concesse dal prefetto del Dipartimento.

Qualora tale situazione, tali eventi o deroghe possano avere effetti più vasti o suscettibili di eccedere il territorio dipartimentale, tali esenzioni sono concesse dal prefetto della Zona di difesa e di sicurezza.

Qualora tale situazione, tali eventi o deroghe possano avere effetti più vasti della zona di difesa e di sicurezza, essi sono presi di concerto dai prefetti delle Zone di difesa e di sicurezza interessate.

Le esenzioni temporanee eccezionali della prefettura non sono soggette a decisioni speciali individuali. Esse vengono assunte sotto forma di un atto normativo temporaneo di deroga al divieto di circolazione.

La decisione interviene in risposta o impedisce una situazione o un evento caratterizzato e specifica i motivi e i limiti delle esenzioni concesse. La decisione specifica in particolare lo scopo del trasporto autorizzato e la durata delle deroghe, che non possono superare il tempo strettamente necessario per arrestare le minacce causate dalla situazione o dall'evento che ha motivato la decisione.

Tale decisione deve essere diffusa alle varie forze di sicurezza interessate, ai prefetti dei Dipartimenti vicini e, se necessario, ai prefetti delle Zone di difesa e sicurezza limitrofe.

II. Singole esenzioni temporanee prefettizie ai divieti di cui agli articoli 1, 2 e 3 possono essere concesse dal prefetto per consentire la circolazione di veicoli che forniscono trasporti essenziali per la fornitura o il funzionamento di determinati siti, la cui interruzione dell'approvvigionamento può avere conseguenze pregiudizievoli per la salute o per l'economia.

a) Le esenzioni prefettizie temporanee individuali riguardano la circolazione dei seguenti veicoli:

- 1° Veicoli che trasportano merci per soddisfare esigenze essenziali o urgenti a seguito di un evento imprevisto, come un guasto o un blocco in uno stabilimento che riceve un pubblico di prima o quarta classe, una nave commerciale o un sito di produzione;
- 2° Veicoli che forniscono centri di distribuzione a rischio di carenza di merci a causa di un evento imprevisto o di un contesto temporaneo collegato a una situazione imprevista;
- 3° Veicoli che trasportano merci necessarie per il funzionamento continuo di taluni servizi o unità di produzione, quali definiti nell'appendice II della presente ordinanza. Quando si tratti del trasporto di merci pericolose, tali esenzioni sono predisposte ed emesse secondo i termini definiti nell'allegato III della presente ordinanza;
- 4° Veicoli che trasportano merci che contribuiscono alla fornitura di servizi pubblici al fine di soddisfare esigenze collettive immediate o che contribuiscono a lavori o operazioni per i quali la sicurezza e l'ordine pubblico giustificano l'uso di tali veicoli durante un periodo di divieto di circolazione;
- 5° Veicoli che forniscono biancheria pulita e l'evacuazione della biancheria sporca dalle strutture alberghiere con una capacità di almeno 200 camere per struttura, anche quando il ritiro o la consegna delle lenzuola riguardano più alberghi situati nella stessa unità di accoglienza, come parchi di divertimenti o villaggi di vacanze;
- 6° Veicoli che trasportano mangimi composti per animali nelle aziende agricole;
- 7° Veicoli che trasportano merci specifiche o necessarie per una fabbrica che opera in determinati sabati, domeniche o giorni festivi, escluso il trasporto di merci pericolose, qualora il richiedente giustifichi che lo stoccaggio di tali merci nel sito di produzione non sia possibile per motivi tecnici o di redditività economica. La deroga è limitata a un raggio massimo di 50 chilometri intorno al sito di produzione e dovrebbe contribuire a risolvere l'impossibilità di stoccaggio sopra descritta;
- 8° Veicoli che forniscono il tratto iniziale o terminale delle merci trasportate per fiume o per ferrovia, entro un raggio massimo di 150 chilometri dal fiume o dal terminal ferroviario intermodale interessato.

b) Condizioni per l'istruzione e l'emissione di esenzioni prefettizie individuali su base temporanea:

La domanda di deroga prefettizia individuale su base temporanea è presentata dal vettore, dal suo agente o dalla società che commissiona il trasporto al prefetto del Dipartimento del luogo di partenza, che raccoglie il parere del prefetto del Dipartimento del luogo di arrivo. Questa richiesta viene effettuata entro un minimo di 72 ore prima del primo viaggio pianificato, a meno che non vi sia un'emergenza giustificata.

Il luogo di partenza, che può essere diverso dal luogo di carico, è il luogo in cui il veicolo inizia la sua circolazione o entra nel territorio nazionale durante il periodo di divieto in esame. Il luogo di arrivo è il luogo in cui il veicolo completa il suo viaggio o lascia il territorio nazionale durante questo periodo di divieto.

Il prefetto del Dipartimento può rifiutarsi di concedere la deroga o di emettere un parere negativo se la circolazione dei veicoli interessati può provocare eccessivi fastidi o provocare effetti tali da compromettere la sicurezza o l'ordine pubblico. Il prefetto del Dipartimento di partenza non può concedere un'esenzione individuale per un trasporto sul quale il prefetto del Dipartimento di arrivo abbia emesso un parere sfavorevole. I motivi del rifiuto sono portati a conoscenza del richiedente.

Il prefetto del Dipartimento può corredare l'esenzione o l'avviso a restrizioni o condizioni specifiche relative alla durata, al numero e alle caratteristiche dei veicoli interessati, alle fasce orarie o alle parti della rete stradale. L'esenzione prefettizia individuale temporanea è emessa per un periodo massimo di un anno e si applica solo ai veicoli che effettuano i viaggi menzionati al punto a). Essa può essere modificata o abrogata, con un preavviso di un mese, se gli elementi di valutazione che hanno portato alla concessione della deroga cessano di essere soddisfatti. Questo preavviso può essere escluso in caso di emergenza.

c) Condizioni di carico:

Per i veicoli con un'esenzione prefettizia individuale su base temporanea, il traffico a veicolo scarico è consentito senza restrizioni durante la validità dell'ordinanza.

Art. 6. - Revoca del divieto. - Caso dei Dipartimenti di frontiera.

I prefetti dei Dipartimenti di frontiera hanno la possibilità, al fine di attenuare le conseguenze della mancanza di armonizzazione dei divieti di circolazione tra gli Stati di frontiera, di revocare, in tali dipartimenti, i divieti di viaggio previsti dagli articoli 1 e 2.

Art. 7. - Revoca del divieto. - Casi di circostanze eccezionali.

Nelle circostanze di cui al punto I dell'articolo 5 e al fine di prevenire, limitare o porre fine alle conseguenze sull'utilizzo della rete stradale, il prefetto può autorizzare, con ordinanza, la circolazione dei veicoli di cui all'articolo 1 durante tutto o parte di un periodo di divieto fissato dagli articoli 1, 2 o 3, su tutta o parte della rete stradale all'interno del Dipartimento.

Qualora le circostanze di cui all'articolo 5-I o la revoca del divieto possano avere effetti che esulano o possano eccedere il campo di applicazione di un Dipartimento, tali autorizzazioni sono rilasciate dal prefetto della Zona di difesa e di sicurezza interessata.

Nell'Ile-de-France, questa autorizzazione è rilasciata dal prefetto della Zona di difesa e sicurezza di Parigi.

La decisione di revocare il divieto è diffusa alle varie forze di sicurezza interessate, ai prefetti dei Dipartimenti circostanti e, se necessario, ai prefetti delle Zone di difesa e sicurezza limitrofe.

Art. 8. - Documentazione e procedure di controllo.

I. I conducenti dei veicoli di cui all'articolo 4 devono poter giustificare la conformità del trasporto effettuato in caso di controllo da parte degli agenti dell'autorità competente.

I documenti di prova devono essere forniti agli ufficiali dell'autorità competente ed essere a bordo del veicolo o essere immediatamente accessibili, se dematerializzati.

II.

a) I conducenti di veicoli con un'esenzione prefettizia temporanea eccezionale ai sensi dell'articolo 5-I devono poter giustificare la conformità dei trasporti effettuati in caso di ispezione da parte dei funzionari dell'autorità competente.

Qualsiasi documentazione che giustifichi il trasporto e l'intervento deve essere fornita ai funzionari dell'autorità competente ed essere a bordo del veicolo o essere immediatamente accessibile, se dematerializzata.

b) I conducenti di veicoli che beneficiano di un'esenzione prefettizia individuale su base temporanea ai sensi dell'articolo 5-II devono poter comprovare una deroga valida rilasciata dall'autorità prefettizia

competente nonché la conformità del trasporto effettuato in base a tale esenzione, in caso di controllo da parte degli agenti dell'autorità competente.

La deroga prefettizia individuale e qualsiasi documentazione che giustifichi il trasporto deve essere fornita agli ufficiali dell'autorità competente ed essere a bordo del veicolo o essere immediatamente accessibile, se dematerializzate.

Per essere valida, l'esenzione prefettizia individuale su base temporanea deve essere completata dal titolare prima della partenza del veicolo, indicando la data del viaggio e il numero di immatricolazione del veicolo.

Le singole deroghe prefettizie temporanee possono essere revocate senza indugio dall'autorità prefettizia che le ha rilasciate se è stabilito che il titolare non ha rispettato le condizioni alle quali il loro uso è stato soggetto o ha fornito informazioni inesatte per ottenerle.

Art. 9.

Durante i periodi di divieti di circolazione definiti agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il servizio di permanenza istituito in ciascuna prefettura può procedere alla concessione di deroghe prefettizie individuali su base temporanea di cui all'articolo 5-II.

Art. 10.

L'ordinanza del 2 marzo 2015 sui divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di merci in determinati periodi è abrogata.

Le misure adottate sulla base dell'ordinanza modificata del 2 marzo 2015 rimangono in vigore fino alla loro scadenza, abrogazione o sostituzione con misure adottate nell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 11.

Questa ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2021.

Art. 12. - Questa ordinanza sarà pubblicato nella Gazzetta *ufficiale* della Repubblica francese.

Fatto il 16 aprile 2021.

*Il Viceministro del
Ministero della Transizione Ecologica,
responsabile dei trasporti,
Per il ministro e per delega:
Il direttore dei servizi di trasporto,
AUILLEMIN*

*Il Ministro dell'Interno,
per il Ministro e per Delega:
Delegato per la Sicurezza
Stradale,
GAUTIER-MELLERAY*

*Allegati***ALLEGATO I****ELENCO DEI PRODOTTI ALIMENTARI O DEI PRODOTTI DEPERIBILI**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, sono considerati prodotti alimentari o prodotti deperibili:

1. I seguenti alimenti alterabili o non stabili a temperatura ambiente:
 - uova in guscio;
 - pesci vivi, crostacei e frutti di mare;
 - qualsiasi alimento o componente di un alimento che richieda che sia mantenuto a temperatura costante o refrigerata; qualsiasi alimento congelato o congelato, compresi prodotti a base di carne, prodotti a base di pesce; latti e latticini; ovoprodotti e prodotti a base di uova; lieviti, prodotti vegetali, compresi succhi di frutta refrigerati e verdure crude pronte all'uso;
 - qualsiasi merce che deve essere tenuta in ambiente caldo.
2. I seguenti prodotti deperibili particolari:
 - frutta e verdura fresca, comprese le patate, le cipolle e gli aglio;
 - fiori, piante recisi o in vaso;
 - miele;
 - carcasse di animali;
 - prodotti fermentabili o igroscopici di origine amilacea;
 - medicinali o prodotti sanitari che per la conservazione richiedono di essere refrigerati o conservati a una temperatura determinata.

ALLEGATO II**DEFINIZIONI**

- veicoli speciali: veicoli speciali non utilizzati per il trasporto di merci il cui tipo che figura sul certificato di immatricolazione è VASP (veicolo semovente specializzato), SRSP (semirimorchio specializzato) o RESP (rimorchio specializzato).
- veicoli e attrezzature agricole: veicoli agricoli il cui tipo sul certificato di immatricolazione è TRA (trattore agricolo), REA (rimorchio agricolo), SREA (semirimorchio agricolo), MAGA (macchina agricola semovente) e MIAR (macchina e strumento agricolo trainato).
- raccolta: tragitto regolare o occasionale di un veicolo per caricare merci in almeno due punti di carico.
- luogo di raccolta: luogo dove sono stati raccolti i prodotti agricoli e lo stoccaggio temporaneo dei prodotti raccolti, sia nella tenuta dell'agricoltore che nei siti vicini.
- prodotti agricoli: tutti i prodotti coltivati nell'azienda, compresi cereali e biade.
- Impianto di smaltimento dei rifiuti: impianto di raccolta dei rifiuti trasportati dal produttore originale, regolarmente dichiarato, registrato o autorizzato.
- processo continuo: un processo produttivo che può essere implementato in qualsiasi momento e non soffre di un'interruzione dell'approvvigionamento senza il rischio di deterioramento dello strumento di produzione o della produzione stessa.

ALLEGATO III**CONDIZIONI DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PREFETTIZIE INDIVIDUALI TEMPORANEE PER VEICOLI TRASPORTANTI MERCI PERICOLOSI NECESSARIE PER GESTIRE PROCESSI DI PRODUZIONE A CICLO CONTINUO IN DETERMINATI SERVIZI O UNITÀ DI PRODUZIONE****I. Trasporto di merci necessarie per operare in servizio continuo:**

1. Le attività comprendono:
 - la fornitura di combustibili per veicoli agricoli per operazioni stagionali di raccolta o raccolta;
 - fornitura di combustibile di talune unità di essiccazione per prodotti agricoli, quali definite nell'appendice II della presente Ordinanza. Queste disposizioni si applicano soltanto ai combustibili con numero ONU 1011, 1075, 1965, 1969 o 1978;
 - trasporto di gas necessario per l'inertizzazione di alcuni impianti nell'ambito del loro normale processo di attività o manutenzione. Le operazioni di trasporto sono solo per i gas con numero ONU 1066, 1977, 1013, 2187, 1006 o 1951;

- trasporto di merci pericolose destinate al carico o lo scarico urgente nei porti marittimi;
 - il trasporto di ogni merce – pericolosa o no – necessaria ad un servizio di urgenza che non possa essere interrotto e dante luogo a richieste impreviste;
 - il trasporto di merci necessarie all’approvvigionamento di stabilimenti a fuoco continuo.
2. I casi di deroga per trasporti di merci pericolose non indicate al punto I.1.devono ottenere il consenso preventivo del ministro dell’ambiente.

II Condizioni di rilascio delle deroghe prefettizie individuali temporanee riguardanti un servizio continuato

Le deroghe riguardanti un servizio continuato non possono essere rilasciate nel quadro di approvvigionamento just-in-time di servizi e stabilimenti risultanti da scelte economiche o logistiche o organizzative dei loro gestori. Esse possono essere rilasciate nel caso che le disposizioni del codice dell’ambiente non permettano di aumentare le quantità stoccabili.

1. Composizione del dossier per la domanda e criteri per il rilascio

Senza pregiudicare le disposizioni di cui all’art. 5, le deroghe prefettizie individuali temporanee potranno essere accordate sulla base dei seguenti elementi:

- Il motivo dettagliato della domanda;
- Un giustificativo fornito per iscritto dal gestore dello stabilimento o del servizio, attestante che:
- Le capacità di stoccaggio delle merci necessarie al funzionamento a ciclo continuo non sono suscettibili di poter essere adattate alla necessità e ciò per ragioni tecniche o giuridiche indipendenti dalle scelte logistiche del proprietario o del gestore dello stabilimento; o
- Un guasto che rischi di produrre un arresto del servizio o dello stabilimento tale da deteriorare i macchinari di produzione o gli stessi prodotti.
- Il luogo di partenza o di carico dei veicoli così come la lista dei siti serviti;
- La descrizione delle merci pericolose trasportate, comportanti il n. ONU così come il nome ufficiale del prodotto trasportato.

Il servizio incaricato dell’istruttoria della domanda può richiedere la fornitura di ogni elemento supplementare necessario a valutare il fondamento della domanda.

2. Contenuto della decisione di deroga

La decisione di deroga preciserà:

- La natura delle merci trasportate. Nel quadro di un trasporto di merci pericolose, queste ultime saranno identificate con il loro numero ONU e la loro denominazione ufficiale;
- La lista dei siti serviti e l’uso del materiale trasportato;
- La durata della deroga, che non può oltrepassare, nel caso di attività stagionale, la durata della campagna cui si riferisce.